PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 73 Prot. n. 1/2023-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Approvazione del regolamento concernente "Modificazioni del Decreto del Presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22- 54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5))".

Il giorno **20 Gennaio 2023** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	VICEPRESIDENTE	**MARIO TONINA**
Presenti:	ASSESSORE	**MIRKO BISESTI**
		ROBERTO FAILONI
		MATTIA GOTTARDI
		STEFANIA SEGNANA
		ACHILLE SPINELLI
		GIULIA ZANOTELLI
Assenti:	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Assiste:	IL DIRIGENTE	**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

nel 2010 è stato emanato il regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo, in attuazione degli articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

Il sopra citato regolamento detta, fra l'altro, le disposizioni riguardanti la valutazione dello studente che assolve l'obbligo di istruzione in Provincia di Trento tramite l'istruzione familiare in attuazione dell'art. 32 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Legge provinciale sulla scuola" e la modalità per il rientro dello stesso nel sistema educativo provinciale. In particolare, l'articolo 14 prevede che al termine di ciascun anno scolastico sia effettuata una verifica degli apprendimenti secondo le modalità stabilite dal collegio docenti della scuola di riferimento e che sia sostenuto l'esame di idoneità, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale durante il percorso scolastico, in caso di rientro nel sistema educativo provinciale, al termine della scuola primaria e nel passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione.

Considerato il recente mutamento del quadro normativo nazionale, si è valutato opportuno prevedere una modifica del regolamento concernente "Modificazioni del Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo) e uniformare maggiormente la disciplina delle modalità di verifica degli apprendimenti nel sistema educativo provinciale a quelle previste a livello nazionale, anche nell'interesse degli studenti in relazione all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Il regolamento, come modificato, prevede che lo studente che assolve l'obbligo scolastico in istruzione parentale sostenga al termine di ogni anno scolastico l'esame di idoneità anche fuori dal territorio provinciale e che, nel caso di rientro nel sistema educativo provinciale, l'esame di idoneità sia sostenuto in un'istituzione scolastica/formativa del sistema educativo provinciale.

Il testo del regolamento, come innovato, prevede altresì una disciplina transitoria per la conclusione dell'anno scolastico 2021-2022.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento);
- visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Legge provinciale sulla scuola);
- visto il Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));
- visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, concernente "Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione";

- visto il parere del Servizio legislativo di data 02 settembre 2022 prot. 606193;
- vista la nota del Dipartimento istruzione e cultura prot. n. 824608 di data 30 novembre 2022 di risposta al parere espresso dal Dipartimento Affari e relazioni istituzionali con nota prot. 606193 di data 2 settembre 2022;
- visto il parere favorevole espresso all'unanimità da parte della Quinta Commissione consiliare permanente nella seduta di data 11 gennaio 2023 e comunicato con nota prot. n. CPTN/489 del 13 gennaio 2023;

a voti unanimi espressi nella forma di legge

DELIBERA

1. di approvare il regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Regolamento

Il vice presidente
Mario Tonina

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Regolamento

concernente

"Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5))"

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg è sostituito dal seguente:

"Art. 14

La valutazione nell'istruzione familiare

1. La valutazione dello studente che assolve l'obbligo di istruzione in provincia di Trento, al di fuori del sistema educativo provinciale, avviene, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola, al termine di ogni anno scolastico. Ai fini dell'accertamento dell'apprendimento al termine di ogni anno scolastico, lo studente sostiene l'esame di idoneità secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa statale vigente, anche con riferimento al passaggio alla classe successiva.

2. Al termine di ogni anno scolastico, nei casi diversi dal comma 3, l'esame di idoneità è sostenuto nel primo ciclo presso l'istituzione scolastica provinciale di riferimento per territorio a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale e nel secondo ciclo presso l'istituzione scolastica e formativa provinciale o paritaria di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale; è fatta salva la possibilità per lo studente di sostenere l'esame di idoneità in una diversa istituzione scolastica o formativa pubblica o paritaria, anche al di fuori del territorio provinciale, informando l'istituzione a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale.

3. Nel caso di rientro nel sistema scolastico provinciale del primo ciclo, l'esame di idoneità è sostenuto presso un'istituzione scolastica provinciale o paritaria di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola.

4. Nel caso di rientro nel sistema scolastico o formativo provinciale del secondo ciclo, l'esame di idoneità è sostenuto presso l'istituzione scolastica o formativa provinciale o paritaria di cui

all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola in cui è stata effettuata formale iscrizione per l'anno scolastico successivo.".

Art. 2
Modificazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg

1. Il numero 5) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg è soppresso.

Art. 3
Disposizioni transitorie

1. Il decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg, come modificato da questo regolamento si applicano a partire dagli esami di idoneità a conclusione dell'anno scolastico 2022-2023.

2. Gli esiti degli esami di idoneità sostenuti nell'anno scolastico 2021-2022 presso un'istituzione scolastica o formativa, pubblica o paritaria, diversa dall'istituzione scolastica provinciale di riferimento a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale, sono riconosciuti ai fini dell'accertamento dell'apprendimento previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, ai fini del passaggio alla classe successiva nonché per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.